

# *Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali stranieri\**

(aprile-giugno 2022)

## AMBIENTE

| Causa   | Giudice del rinvio | Oggetto  |
|---------|--------------------|--|
| C-84/22 | IRLANDA            | <p>Accesso del pubblico all'informazione ambientale - Divulgazione obbligatoria o meno di informazioni sulle emissioni nell'ambiente - Nozioni di «comunicazioni interne» e di «deliberazioni interne» di un'autorità pubblica – Estensione del principio di cosa giudicata nei procedimenti aventi ad oggetto l'informazione ambientale</p> <p>Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.</p> <p><i>Dubbio sulla qualificazione dei verbali delle riunioni formali del potere esecutivo di uno SM in merito alle emissioni di gas a effetto serra, come «comunicazioni interne» o come «deliberazioni interne», ai fini di una domanda di accesso all'informazione ambientale in essi contenuta.</i></p> <p><i>Dubbio se il principio di cosa giudicata riguardi il dispositivo di una sentenza precedente o si estenda alle constatazioni di fatto e di diritto in essa contenute.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che impone a un giudice nazionale, a fronte di un primo procedimento in materia di accesso all'informazione ambientale conclusosi a favore del ricorrente ma con l'accoglimento solo parziale dei motivi di ricorso, di precludere a tale ricorrente/richiedente la possibilità di impugnare nell'ambito di un nuovo procedimento un'ulteriore decisione sulla medesima richiesta in base a motivi fondati sul diritto dell'Unione che siano stati precedentemente respinti ma che, in tali circostanze, non siano stati oggetto di appello dinanzi a un giudice di grado superiore.</i></p> |

\* La traduzione delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| C-166/22 | IRLANDA | <p><b>Accesso alla giustizia in materia ambientale</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 12 e/o 16 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e/o le suddette disposizioni in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus il 25 giugno 1998.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che, in sede di diritto processuale con specifico riferimento alla materia ambientale, onera la parte ricorrente che contesti la compatibilità del diritto nazionale con il citato diritto dell'Unione a proporre un'impugnazione basata su una specifica argomentazione, escludendo la possibilità di basare detta impugnazione su dottrine o strumenti giuridici da considerare intrinsecamente pertinenti all'interpretazione di tale diritto, come il principio secondo cui il diritto ambientale UE dovrebbe essere interpretato in combinato disposto con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.</i></p> <p><i>Dubbio se, ove esista una ragionevole possibilità di futuri danni all'ambiente derivanti da una presunta lacuna del diritto nazionale, il diritto UE osti ad una norma procedurale nazionale, in base alla quale un ricorrente non deve sollevare una «questione ipotetica» e «deve essere realmente interessato» per poter eccepire l'incompatibilità del diritto nazionale con il diritto UE.</i></p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad un sistema di concessione di licenze in deroga parallelo e indipendente rispetto al sistema di autorizzazione ordinario.</i></p> |
|----------|---------|---|

## DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

| Causa   | Giudice del rinvio | Oggetto   |
|---------|--------------------|---|
| C-30/22 | BULGARIA           | <p>Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica - Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - Ambito di applicazione <i>ratione personae</i> - Effetti sulla concessione di prestazioni finanziarie di disoccupazione</p> <p>Interpretazione della parte seconda, titolo III (Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale), dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica: art. 2, lettera e); art. 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafi 2 e 3; art. 31, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2; art. 32, paragrafo 1, lettera a), punto i); art. 161, paragrafo.</p> <p><i>Dubbio sull'ambito di applicazione ratione personae dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica nella parte riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.</i></p> |

## FISCALITA' E DOGANE

| Causa    | Giudice del rinvio | Oggetto   |
|----------|--------------------|---|
| C-770/21 | BULGARIA           | <p><b>Codice doganale dell'Unione – Importazione di prodotti agricoli da paesi terzi - Determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione – Collegamento tra compratore e venditore - Condizioni</b></p> <p>Interpretazione dell'art 70, par 1 - Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione – del regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione in combinato disposto all'art 75, par. 5 e 6 - base del prezzo di entrata – del regolamento delegato (UE) 2017/891 relativo ai settori degli ortofrutticoli.</p> <p><i>Dubbio in merito a quali siano le circostanze idonee a comprovare l'esistenza di rapporti contrattuali commerciali tra l'esportatore e l'importatore che li qualifichi come persone aventi la veste giuridica di associati o come persone collegate, ai fini delle determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione; in particolare, se tali qualificazioni- associazione o collegamento- possano essere desunte, in mancanza di presentazione di un accordo o di altro documento che ne attesti il legame, esclusivamente dal caso di specie.</i></p> |
| C-127/22 | BULGARIA           | <p><b>Direttiva IVA – Rettifica della detrazione in caso di eliminazione di giacenze di magazzino e beni d'investimento - rimborso dell'imposta sul valore aggiunto</b></p> <p>Interpretazione dell'art 185, par 1 e 2 - rettifica delle detrazioni – della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se l'eliminazione dei beni, intesa quale storno dal bilancio di un soggetto passivo di beni economici o giacenze di magazzino, rappresenti una modifica degli elementi presi in considerazione per determinare l'importo delle detrazioni collegate all'imposta sul valore aggiunto già assolta all'atto dell'acquisto dei beni comportando, pertanto, l'obbligo di rettificare tale detrazione ove i beni eliminati siano stati poi venduti o distrutti/smaltiti.</i></p>   |

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| C-210/22 | GERMANIA | <p><b>Codice doganale dell'Unione - origine doganale delle merci - procedura per l'ottenimento di informazioni vincolanti in materia di origine- nomenclatura tariffaria e statistica - tariffa doganale comune</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 33, 60, 62, 284 del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione e degli articoli 32 e 33, allegato 22-01 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione.</p> <p><i>Dubbio sulla normativa eurounitaria applicabile per determinare l'origine doganale delle merci -profilati cavi in acciaio - nell'ambito di una procedura per l'ottenimento di un'informazioni tariffaria vincolante in materia di origine -IVO.</i></p> |
|----------|----------|---|

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

| Causa   | Giudice del rinvio | Oggetto   |
|---------|--------------------|---|
| C-60/22 | GERMANIA           | <p><b>Procedimenti in materia di protezione internazionale - Responsabilizzazione – Liceità del trattamento – Diritto alla cancellazione o diritto di limitazione del trattamento – Utilizzo dei dati trattati</b></p> <p>Interpretazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, art. 5 (<i>Principi applicabili al trattamento di dati personali</i>), paragrafo 2, artt. 17 (<i>Diritto alla cancellazione</i>), paragrafo 1, lettera d, e 18 (<i>Diritto di limitazione di trattamento</i>), paragrafo 1, lettera b)</p> <p><i>Dubbio se l'omessa o incompleta tenuta di un registro delle attività di trattamento, o la mancata determinazione di una procedura per la contitolarità, comporti un trattamento illecito dei dati tale da fare sorgere per l'interessato il diritto alla cancellazione o ad una limitazione del trattamento; in caso affermativo, se i dati trattati non possano essere presi in considerazione nell'ambito di un procedimento giudiziario; in caso negativo, se il giudice nazionale possa tener conto dei dati solo se l'interessato presta espressamente il suo consenso.</i></p>                             |
| C-61/22 | GERMANIA           | <p><b>Cittadinanza dell'Unione - Carta d'identità elettronica</b></p> <p>Validità del regolamento (UE) 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, ed in particolare dell'art. 3.5 nella misura in cui prescrive che le carte d'identità abbiano un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un'immagine del volto del titolare e due impronte digitali in formato interoperativo digitale.</p> <p><i>Dubbi sulla validità di una siffatta disposizione: i) rispetto alla scelta effettuata dal legislatore UE di individuare la base giuridica del regolamento n. 2019/1157 nell'art. 21.2 TFUE, anziché nell'art. 77.3 TFUE; ii) rispetto agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE che sanciscono il diritto alla tutela della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale; iii) rispetto all'art. 35.10 del Regolamento Generale Protezione Dati, nella misura in cui il regolamento 2019/1157 risulterebbe essere stato adottato senza una previa valutazione di impatto dei rischi sulla protezione dei dati.</i></p> |

|          |         |   |
|----------|---------|---|
| C-87/22  | AUSTRIA | <p><b>Affidamento di minori - Aspetti civili della sottrazione internazionale di minori - Termini di un eventuale trasferimento della competenza giurisdizionale a seguito di trasferimento illecito di un minore</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.</p> <p><i>Dubbio se su richiesta della autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito, la competenza giurisdizionale possa essere trasferita allo Stato divenuto residenza abituale del minore dopo la sottrazione illecita.</i></p> <p><i>In caso di risposta affermativa dubbio se, oltre ai criteri enunciati dalla CGUE per poter valutare il trasferimento della competenza (legame particolare del minore con altro Stato membro, parere che l'altro Stato membro sia più adatto a trattare il caso, che corrisponde all'interesse superiore del minore) si debbano valutare anche altre circostanze relative al trasferimento illecito del minore da tenere in considerazione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980.</i></p> |
| C-128/22 | BELGIO  | <p><b>Libera circolazione - Divieto di viaggi non essenziali come provvedimento avverso la diffusione del coronavirus COVID-19, basato su una classificazione dei paesi per colore elaborata in ragione dei dati epidemiologici</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 2, 4, 5, 27 e 29 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e degli articoli 1, 3 e 22 del regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una misura nazionale generale che impone un divieto di ingresso e di uscita a cittadini dell'Unione sulla base di un codice colore elaborato secondo dati epidemiologici.</i></p>  |
| C-142/22 | IRLANDA | <p><b>Mandato di arresto europeo - Rapporto tra procedimento di consegna e procedimento di assenso in relazione ad altri reati - Retroattività degli effetti di una sentenza interpretativa della CGUE</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.</p> <p><i>Dubbio se il procedimento di consegna a seguito di un mandato di arresto europeo e quello volto a ottenere</i></p>   |

|          |        |   |
|----------|--------|---|
|          |        | <p><i>l'assenso a un ulteriore procedimento penale o esecuzione penale per altri reati debbano esser considerati come procedimenti collegati di talchè una questione che è stata decisa nel procedimento di consegna deve essere considerata decisa anche ai fini del procedimento di assenso.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta negativo, dubbio se sia compatibile con il dritto dell'UE una norma nazionale che operi in modo da impedire all'interessato di fondarsi, nell'ambito della domanda di assenso, su una pertinente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea pronunciata successivamente all'ordinanza di consegna.</i></p>   |
| C-164/22 | SPAGNA | <p><b>Mandato di arresto europeo - Principio del <i>ne bis in idem</i> - Nozione di «stessi fatti» - Valutazione da parte del giudice - Riconoscimento delle decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione - Cumulo giuridico delle pene (refundición) - Proporzionalità</b></p> <p>Interpretazione della CDFUE, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle Decisioni quadro 2002/584/GAI (relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, articoli 3, paragrafo 2, e 4, punto 6), 2008/675/GAI (relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione Europea in occasione di un nuovo procedimento penale), 2008/909/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, articoli 8, paragrafi 1 e 2, e 9, paragrafo 1, lettera c).</p> <p><i>Dubbio sulla nozione del ne bis in idem con specifico riferimento al procedimento di riconoscimento delle sentenze emesse da autorità di altri Stati Membri quando dette sentenze riguardino fatti sostanzialmente identici a quelli per cui il soggetto è stato condannato nello Stato Membro che deve riconoscere la sentenza straniera. Possibilità che nelle circostanze indicate si configuri invece un unico reato continuato.</i></p> <p><i>Dubbio infine in questa seconda ipotesi della compatibilità con il diritto UE di un ordinamento caratterizzato dall'assenza di una procedura o di un meccanismo che consenta il riconoscimento delle sentenze europee straniere, l'applicazione del cumulo giuridico delle pene e l'adattamento o la limitazione delle pene, in modo da garantire la proporzionalità di queste ultime, qualora si verifichi la situazione nella quale una sentenza straniera deve essere eseguita, relativamente a fatti che si trovano in un rapporto di continuità o di connessione penale con altri procedimenti nazionali e rispetto ai quali esista del pari una sentenza di condanna.</i></p> |



|          |         |  |
|----------|---------|--|
| C-179/22 | ROMANIA | <p><b>Mandato di arresto europeo emesso a seguito di sentenza definitiva di condanna a pena detentiva - Esecuzione della pena - Rifiuto di consegna qualora la persona ricercata dimori, risieda o sia cittadino dello Stato membro di esecuzione - Riconoscimento della sentenza in assenza del consenso dello Stato di condanna</b></p> <p>Interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, art. 4 (<i>Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo</i>), punto 6 e 2008/909/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, art. 25 (<i>“Esecuzione delle pene a seguito di mandato di arresto europeo”</i>) in combinato disposto con l’art. 4 (<i>“Criteri per la trasmissione di una sentenza e di un certificato a un altro Stato membro”</i>), par. 2</p> <p><i>Dubbio se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso a seguito di sentenza definitiva di condanna a pena detentiva debba ottenere il consenso dello Stato di condanna in merito al riconoscimento della sentenza e all’assunzione dell’esecuzione della pena inflitta al condannato.</i></p> <p><i>Dubbio se il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna, senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, comportano la perdita del diritto dello Stato di condanna di procedere all’esecuzione della pena.</i></p> |
|----------|---------|--|

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

| Causa                              | Giudice del rinvio | Oggetto   |
|------------------------------------|--------------------|---|
| C-45/22                            | BELGIO             | <p><b>Pensione di reversibilità - Clausole anticumulo</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 55 (<i>Cumulo di prestazioni di natura diversa</i>), par. 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.</p> <p><i>Dubbio se, ai fini dell'applicazione della clausola anticumulo, si debba tener conto dei redditi in quanto tali o, invece, della parte dei redditi che supera il massimale di cumulo per il numero di prestazioni oggetto delle clausole anticumulo.</i></p>   |
| C-57/22                            | REP. CECA          | <p><b>Diritto alle ferie - Risoluzione illegittima del rapporto di lavoro - Annullamento del licenziamento in sede giudiziaria e reintegra del lavoratore - Effettività del servizio prestato tra la data del licenziamento e la data della reintegrazione quale condizione per il diritto alle ferie annuali retribuite</b></p> <p>Interpretazione della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, art. 7 ("<i>Ferie annuali</i>") par. 1</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una giurisprudenza nazionale secondo la quale un lavoratore, illegittimamente licenziato e poi reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di annullamento del licenziamento in sede giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di tale periodo, il lavoratore non ha svolto la propria attività a causa di una mancata assegnazione di compiti da parte del datore di lavoro, anche nel caso in cui, secondo la normativa nazionale, un dipendente illegittimamente licenziato, che abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro di volere rimanere alle sue dipendenze, ha invece diritto ad una indennità di salario o stipendio pari al guadagno medio a decorrere dal giorno in cui ha comunicato al datore di lavoro di voler rimanere alle sue dipendenze fino al giorno in cui il datore di lavoro gli consente di riprendere il lavoro oppure in cui il rapporto di lavoro ha validamente fine.</i></p> |
| Cause riunite<br>C-59/22, C-110/22 | SPAGNA             | <p><b>Lavoratori pubblici - Lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico - Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti a tempo determinato – Requisiti</b></p>  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| e C-155/22 |  | <p>Interpretazione delle clausole 2 (<i>“Campo di applicazione”</i>) e 5 (<i>“Misure di prevenzione degli abusi”</i>) dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.</p> <p><i>Dubbio se il lavoratore “a tempo indeterminato non permanente” possa essere considerato lavoratore a tempo determinato e, nel caso di risposta positiva, se sia compatibile con il diritto UE una normativa nazionale che non preveda un termine di durata di tale contratto e non preveda alcun limite (in termini di numero, durata o cause) per il suo rinnovo, espresso o tacito, senza che sia stata indetta alcuna procedura di selezione per coprire il posto occupato da detto lavoratore e porre fine alla situazione di temporaneità.</i></p> <p><i>Dubbio se si possa ritenere che le norme nazionali soddisfino i requisiti fissati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in merito al risarcimento del danno subito dal lavoratore mediante restitutio in integrum, laddove detta normativa prevede solo un’indennità prestabilita e oggettiva. Qualora si ritenga che la normativa nazionale non preveda misure sufficientemente dissuasive, se la conseguenza di una violazione della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE da parte di un datore di lavoro pubblico, debba essere la qualificazione del contratto come contratto a tempo indeterminato non permanente oppure si debba riconoscere il lavoratore come lavoratore permanente tout court.</i></p> <p><i>Dubbio se la conversione del contratto dello specifico lavoratore in contratto permanente possa avere luogo solo dopo che il candidato abbia superato una procedura di selezione per concorso soggetta ai principi di uguaglianza, merito, capacità e pubblicità ovvero se la conversione del contratto in contratto permanente debba imporsi, in forza del principio di preminenza del diritto dell’Unione, anche nel caso in cui fosse considerata contraria agli articoli 23, paragrafo 2, e 103, paragrafo 3, della Costituzione spagnola, ove tali norme costituzionali siano interpretate nel senso che impongono che l’accesso a tutti gli impieghi pubblici, possa avere luogo solo mediante superamento di concorso da parte del candidato.</i></p> |
|------------|--|--|

|          |          |  |
|----------|----------|--|
| C-192/22 | GERMANIA | Diritto alle ferie annuali retribuite - Mancato godimento per sopravvenuto stato di inabilità del lavoratore- Estinzione - Obblighi di cooperazione e di informativa da parte del datore di lavoro |
|----------|----------|--|

|          |          |   |
|----------|----------|---|
|          |          | <p>Interpretazione dell'articolo 7 ("<i>Ferie annuali</i>"), par. 1 della direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e dell'articolo 31 ("<i>Condizioni di lavoro giuste ed eque</i>"), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una norma nazionale che prevede l'estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite, maturate nella fase di lavoro di un rapporto a tempo parziale, alla scadenza dell'anno di riferimento oppure in un momento successivo, ove il lavoratore passi dalla fase di lavoro alla fase di dispensa dal lavoro nell'ambito di un prepensionamento progressivo, senza avere goduto – per intero- delle ferie maturate.</i></p> <p><i>Nel caso di risposta positiva, dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea una norma nazionale che prevede l'estinzione del diritto alle ferie annuali retribuite maturate da un lavoratore, qualora il datore di lavoro – senza essersi previamente conformato ai propri obblighi di cooperazione ai fini della concretizzazione del diritto alle ferie – abbia concesso al lavoratore la totalità delle ferie annuali oggetto della richiesta per un periodo immediatamente precedente l'inizio della dispensa dal lavoro, ma non abbia potuto concretizzarsi il diritto alle ferie – almeno in parte – in quanto il lavoratore si trovava in uno stato di inabilità al lavoro a causa di malattia successivamente alla concessione delle ferie.</i></p> |
| C-206/22 | GERMANIA | <p><b>Diritto alle ferie - Godimento ferie-Ordine di quarantena imposto dalle autorità nel corso di un periodo di ferie già autorizzato. Diritto alla successiva concessione dei giorni di ferie non goduti in detto periodo</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 7 (<i>Ferie annuali</i>), paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 e il diritto; e dell'articolo 31 (<i>Condizioni di lavoro giuste ed eque</i>), paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto UE una normativa o prassi nazionale secondo le quali il godimento del diritto alle ferie già autorizzato dal datore di lavoro trova realizzazione anche quando il lavoratore sia costretto ad una quarantena imposta dall'autorità nazionale e gli sia pertanto impedito il pieno esercizio del diritto.</i></p>  |

SALUTE

| Causa   | Giudice del rinvio | Oggetto   |
|---------|--------------------|---|
| C-47/22 | AUSTRIA            | <p><b>Medicinali per uso umano - Condizioni per ottenere un'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali - Requisiti del titolare di detta autorizzazione</b></p> <p>Interpretazione della Direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e delle BPD Linee guida del 7 marzo 2013 sulle buone pratiche di distribuzione dei medicinali per uso umano.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare soddisfatta la condizione che richiede ai distributori all'ingrosso di medicinali di procurarsi gli approvvigionamenti di medicinali unicamente da persone in possesso dell'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso, ovvero esentate da tale autorizzazione in quanto in possesso dell'autorizzazione di fabbricazione, nel caso di un distributore all'ingrosso che si procuri su scala ridotta medicinali da altri soggetti del pari autorizzati, in forza di disposizioni nazionali, a fornire medicinali al pubblico(farmacie), ma sulla base di un'autorizzazione diversa da quella connessa alla distribuzione all'ingrosso o dalla citata esenzione dalla stessa.</i></p> <p><i>Dubbio sulle condizioni in presenza delle quali possono ritenersi soddisfatti i requisiti di informazione e formazione per il personale addetto alla distribuzione dei farmaci all'ingrosso previsti dal diritto UE.</i></p> <p><i>Dubbio sulle circostanze in presenza delle quali a fronte dell'inosservanza dei requisiti richiesti per la distribuzione all'ingrosso di farmaci si debba procedere a una mera sospensione dell'autorizzazione ovvero alla revoca della stessa.</i></p> |

TRASPORTI

| Causa    | Giudice del rinvio | Oggetto  |
|----------|--------------------|--|
| C-155/22 | AUSTRIA            | <p><b>Attività di trasportatore su strada – Onorabilità dell'impresa di trasporti</b></p> <p>Interpretazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, con particolare riferimento alle condizioni che l'impresa e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità, pena la revoca del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una disposizione nazionale che consente al soggetto penalmente responsabile di un'impresa di trasporti di trasferire, mediante accordo, la sua responsabilità per infrazioni molto gravi delle disposizioni del diritto UE in materia di tempi di lavoro e di riposo dei conducenti su una persona fisica, se tale trasferimento implica la mancata attuazione della verifica dell'onorabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevista, in base alle disposizioni nazionali, solo in caso di condanna penale del soggetto penalmente responsabile che ha operato il trasferimento.</i></p> |

TUTELA DEI CONSUMATORI

| Causa                           | Giudice del rinvio | Oggetto  |
|---------------------------------|--------------------|--|
| C-41/22                         | GERMANIA           | <p><b>Contratti di assicurazioni - Obblighi informativi - Risoluzione a seguito di recesso - Oneri probatori a carico del contraente</b></p> <p>Interpretazione in particolare dell'articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi, l'articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita 92/96/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e l'articolo 35 (<i>Termine di rinuncia</i>), paragrafo 1, della direttiva 2002/83 relativa all'assicurazione sulla vita, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'UE una normativa o una giurisprudenza nazionale che richiedano al consumatore, a seguito del suo legittimo esercizio di recesso, l'onere della prova in ordine alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia.</i></p> <p><i>Dubbio se, nel caso di risposta positiva al primo quesito, spettino al contraente i diritti di accesso nei confronti dell'assicuratore con riguardo alle utilità che la compagnia di assicurazione ha effettivamente tratto dai premi versati.</i></p> <p><i>Dubbio se siano invocabili da parte dell'assicuratore inadempiente ai propri doveri informativi l'abuso del diritto o le decadenze previste dal diritto nazionale per impedire l'esercizio del diritto di recesso.</i></p> |
| Cause riunite C-17/22 e C-18/22 | GERMANIA           | <p><b>Società ad azionariato diffuso - Accesso alle informazioni riguardanti i soci che partecipano indirettamente a detta società - Configurabilità di un legittimo interesse - Condizioni</b></p> <p>Interpretazione dell'articolo 6 (<i>"Liceità del trattamento"</i>), paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD regolamento (UE) 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati.</p> <p><i>Dubbio se la partecipazione alla società in qualità di socio con una responsabilità poco significativa e senza ruoli amministrativi sia sufficiente ai fini del riconoscimento di un «legittimo interesse» all'accesso</i></p>   |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
|   |                        | <p><i>alle informazioni riguardanti tutti i soci che partecipano indirettamente tramite fiduciari, sui loro dati di contatto, e sulla loro partecipazione a detta società, nonché ai fini dell'individuazione nell'atto costitutivo di un corrispondente obbligo contrattuale; oppure se, in presenza di dette condizioni, l'interesse legittimo si limiti all'ottenimento da parte della società di informazioni riguardanti i partecipanti indiretti che detengono una quota significativa.</i></p> <p><i>Dubbio se l'interesse all'accesso venga considerato rilevante soltanto qualora alla base della pertinente richiesta sussista l'intenzione espressa di conoscere altri soci per il perseguimento di finalità specifiche legate alle decisioni spettanti ai soci ovvero se sia considerata sufficiente l'intenzione di mettersi in contatto allo scopo di conoscersi, scambiare opinioni oppure negoziare l'acquisto di azioni della società.</i></p>   |
| <p><b>Cause riunite C-26/22 e C-64/22</b></p> | <p><b>GERMANIA</b></p> | <p><b>Trattamento dei dati personali – Decisione dell'autorità di controllo – Configurabilità come decisione su petizione o decisione amministrativa ai fini della tutela giurisdizionale - Anche dati private parallele a quelle pubbliche – Diritto alla cancellazione – “Cd diritto all'oblio”</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 77 - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo -e 78 - diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo – del regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se la decisione dell'autorità di controllo, a seguito di reclamo dell'interessato ai sensi dell'art 77 RGDP, abbia il carattere di una decisione su una petizione con un conseguente controllo giurisdizionale limitato alla questione se l'autorità tratti il reclamo, svolga le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informi il reclamante dell'esito delle indagini o abbia carattere di decisione amministrativa con un conseguente controllo giurisdizionale, in sede di riesame, integrale nel merito da parte dell'autorità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78 RGDP.</i></p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con i principi di riservatezza e protezione dei dati personali, la conservazione dei dati contenuti nei registri pubblici anche presso imprese private.</i></p> |

|                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|---|
| <p><b>C-33/22</b></p> | <p><b>AUSTRIA</b></p> | <p><b>Trattamento dati personali da parte di commissioni parlamentari di inchiesta</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 16.2 TFUE e del Regolamento generale (UE) sulla protezione dei dati personali</p> |
|-----------------------|-----------------------|---|



|          |          |  |
|----------|----------|--|
|          |          | <p>n. 2016/679</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità o meno del RGDP al trattamento dei dati personali effettuato da una commissione di inchiesta, istituita da un Parlamento di uno Stato Membro nell'esercizio del suo diritto di controllo sul potere esecutivo, la quale sottopone a indagine le attività di un'autorità di polizia di protezione dello Stato, ossia relative alla salvaguardia della sicurezza nazionale.</i></p>   |
| C-115/22 | AUSTRIA  | <p><b>Trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 - Violazione della normativa antidoping – Dato relativo alla salute – Pubblicazione del nome della persona sottoposta a procedimento sanzionatorio – Norme nazionali e dubbio di compatibilità</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 9 - trattamento di categorie particolari di dati personali -, 6, par. 3, c. 2 - liceità del trattamento -, 5, par 1 lett a) e c) - principi applicabili al trattamento di dati personali - e 10 - trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati – del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se l'informazione relativa alla commissione di una violazione alla normativa antidoping costituisca un dato relativo alla salute.</i></p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che prevede la pubblicazione del nome delle persone interessate da una decisione della Commissione arbitrale indipendente in materia di violazione di norme sul doping, della durata dell'esclusione alle competizioni sportive e dei motivi della stessa senza un preventivo bilanciamento tra l'interesse dell'interessato e l'interesse pubblico.</i></p> |
| C-118/22 | BULGARIA | <p><b>Trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali - presupposti per la cancellazione di una registrazione per finalità di polizia - diritto dell'interessato alla cancellazione dei propri dati</b></p> <p>Interpretazione dell'art 5 - termini per conservazione ed esame – in combinato disposto all'art 13, par 2, lett b) e 3 - informazioni da rendere disponibili o da fornire all'interessato – della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p>  |

|  |                 |   |
|--|-----------------|---|
|  |                 | <i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di disposizioni nazionali che ammettono un diritto sostanzialmente illimitato al trattamento dei dati personali, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e/o lo svuotamento del diritto dell'interessato ad ottenere la limitazione del trattamento, la cancellazione o la distruzione dei propri dati.</i>   |
| <b>C-162/22</b>                          | <b>LITUANIA</b> | <p><b>Direttiva 2002/58/CE - Indagini per condotta illecita di natura corruttiva nell'esercizio di funzioni pubbliche – Utilizzo dei dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che possono fornire informazioni sui dati di un utente di un mezzo di comunicazione elettronica e sulle comunicazioni da questi effettuate – Riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei dati</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 15, par 1, - limitazione di diritti e obblighi per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati - della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, in combinato disposto agli articoli 7 - rispetto della vita privata e della vita familiare -, 8 - protezione dei dati di carattere personale-, 11 - libertà di espressione e d'informazione- e 52, par 1 - portata e interpretazione dei diritti e dei principi- della CDFUE</p> <p><i>Dubbio se l'articolo 15, par 1 della direttiva 2002/58/CE vieti alle autorità pubbliche competenti di utilizzare, nell'ambito di indagini per condotta illecita di natura corruttiva nell'esercizio di funzioni pubbliche, i dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica che possono fornire informazioni sui dati di un utente di un mezzo di comunicazione elettronica e sulle comunicazioni da questi effettuate.</i></p> |
| <b>Cause riunite C-182/22 e C-189/22</b> | <b>GERMANIA</b> | <p><b>Risarcimento dei danni non patrimoniali da trattamento illecito dei dati personali - Furto d'identità</b></p> <p>Interpretazione dell'art. 82 ("Diritto al risarcimento e responsabilità") del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio sul tipo di funzione – sanzionatoria/general-preventiva e/o indennitaria-compensativa e/o satisfattiva – della responsabilità civile speciale per i danni derivanti dalla violazione di dati personali riconosciuta dall'art. 82 del RGDP, con particolare riferimento ai danni non patrimoniali e alle modalità</i></p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <i>da seguire per quantificarne l'entità da risarcire, nonché sui presupposti in presenza dei quali possa ritenersi integrato, sempre ai fini risarcitori, un furto d'identità.</i> |
|--|--|---|